



*Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di
Potenza*

AVVISO PUBBLICO

**PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO PREFETTIZIO DEI CUSTODI AUTORIZZATI A
DETENERE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DI
CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N.571/1982.**

Gli artt. 213 e ss. del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificati dalla legge 326/2013, prevedono che il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e/o confisca amministrativa per violazioni al Codice della Strada venga affidato al "custode-acquirente" di cui all'art. 214-*bis* del Codice della Strada.

Questa modalità di scelta del custode, tuttavia, non ha abrogato la normativa di cui al D.P.R. 571/1982 e al D.P.R. 495/1992, che attribuisce ai Prefetti il compito di predisporre annualmente un elenco delle depositerie cui affidare i veicoli nei casi residuali e diversi da quelli testé citati ovvero nei casi in cui l'istituto del custode-acquirente risulti transitoriamente non operativo.

Tanto premesso, dovendo procedere all'aggiornamento del decreto prefettizio n. 49654 del 30/10/2017 - con il quale sono state individuate le ditte cui può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) – si invitano gli operatori interessati a presentare apposita domanda in bollo (secondo il modello allegato) nella quale si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, il possesso dei requisiti necessari.

L'iscrizione nel citato elenco è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998 e del Ministero dell'Interno n. 64 del 16.09.1998, integrata dalla circolare n. 5886 del 10.04.2019.

La Prefettura, sia prima della definitiva inclusione nell'elenco che durante l'esecuzione del servizio, potrà disporre ispezioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, presso il luogo adibito a depositaria.

Requisiti soggettivi:

Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le seguenti condizioni soggettive:

1. Insussistenza di condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
2. Non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e a misure di sicurezza personale;
3. Non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza, fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
4. Non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
5. Non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro;
6. Di possedere i requisiti previsti dalla vigente legislazione antimafia in materia di concessione o autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.

Requisiti oggettivi e documentazione tecnico-professionale:

- 1) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio relativamente all'attività di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo;

- 2) Licenza comunale o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli;
- 3) Segnalazione Certificata di Inizio Attività rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco ovvero copia del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità per attività esistenti all'entrata in vigore del DPR 151/2011. Qualora non dovessero configurarsi attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011, sarà comunque necessaria asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti;
- 4) Dichiarazione attestante il titolo in base al quale l'operatore economico dispone dell'area sede dell'attività (proprietà, locazione, comodato, concessione pubblica, ...);
- 5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/2008;
- 6) Copia dei documenti di circolazione del/dei veicolo/i che si utilizzerà/anno per la rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, con polizza di rischio di esercizio;
- 7) Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e rischi diversi;
- 8) Relazione giurata redatta da un tecnico qualificato (Ingegnere, Architetto o Geometra) iscritto al relativo Albo Professionale, corredata da una planimetria in scala 1:1500, in cui risultino evidenziate, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1988, le seguenti prescrizioni:
 - a) disponibilità di un'area adibita a depositaria con una superficie congrua, idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli idoneamente sistemati, non parcellizzata ed opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5, con l'indicazione della capienza massima del sito. La sistemazione dei veicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non

dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi;

- b) indicazione dell'area del deposito riservata alla custodia dei veicoli incidentati, con superficie idonea a custodire almeno due veicoli incidentati contemporaneamente, specificamente attrezzata a seconda che l'area sia coperta o comunque "al chiuso", ovvero sia all'aperto, completamente o parzialmente. In caso di area coperta: pavimentazione impermeabilizzata del locale e pozzetto raccolta degli eventuali sversamenti (con conseguenti svuotamento periodico e corretto smaltimento del materiale). In caso di area scoperta: pavimentazione impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi (con conseguente corretto smaltimento del materiale);
- c) perimetrazione dell'area, con separazione netta dell'area adibita a depositaria (con idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività;
- d) destinazione urbanistica dell'area ove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano regolatore corrente nonché alle leggi urbanistiche vigenti, con le vie di accesso e di esodo;
- e) i dati catastali;
- f) descrizione dell'impianto elettrico e dell'eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, che dovranno risultare realizzati in conformità alla regola d'arte e da soggetti abilitati ai sensi delle disposizioni della Legge n. 37/08;
- g) inesistenza di vincoli (paesaggistici, idraulici, archeologici, di protezione civile) gravanti sull'area, ovvero l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
- h) in caso di presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o di manufatti in corso di realizzazione, gli stessi dovranno essere conformi alle norme edilizie e urbanistiche (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);

- i) caratteristiche della depositaria e complessive dimensioni in metri quadri, con specificazione in mq degli spazi scoperti, di quelli coperti e di locali chiusi;
 - j) con riferimento alla superficie destinata alla custodia dei veicoli, possesso delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale – ivi compreso il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - e regionale (legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii.) in materia di tutela ambientale.
- 9) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa vigente in tema di lavoro, previdenza e regolarità contributiva.

Nello svolgimento dell'attività di custode, l'operatore economico iscritto nell'elenco prefettizio si atterrà alle seguenti

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

- I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza al fine di impedire illecite rimozioni o asportazioni di parti di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche per i profili ambientali e di prevenzione incendi.
- Il custode dovrà garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24. La rimozione ed il trasporto dei veicoli dovrà essere effettuata con propri mezzi muniti di polizza di "rischio di esercizio" e con la massima sollecitudine, sempre comunque nel rispetto dei tempi di intervento concordati (ogni eventuale ritardo dovrà essere motivato).
- Il deposito dovrà essere sempre funzionante nell'arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali sia del titolare che dei suoi delegati o preposti dovranno essere comunicati alle locali Forze dell'ordine.
- Nel deposito dovrà essere assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore.
- I motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere custoditi in aree chiuse o coperte, al fine di preservarne l'integrità dall'effetto erosivo degli agenti atmosferici.

- Nel caso di depositerie in autorimesse al chiuso, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti con obbligo di svuotamento almeno annuale e smaltimento nelle forme previste dalla vigente legislazione.
- Nel caso di depositerie in autorimesse all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l'onere del trattamento secondo la pertinente normativa di settore.
- I pavimenti impermeabilizzati dovranno avere una pendenza sufficiente a convogliare eventuali sversamenti in collettori collegati ai pozzetti di raccolta.
- Gli addetti al deposito, dei quali dovrà essere fornito e tenuto costantemente aggiornato l'elenco, dovranno essere riconoscibili, muniti di tesserino recante nome, cognome, fotografia e denominazione della società di appartenenza.
- L'area della depositeria ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri devono essere completamente prive di sterpaglie.
- Per ciò che concerne i mezzi di estinzione incendi, il parcheggio all'aperto dovrà essere dotato di estintori portatili nel numero e nel tipo previsti dalla normativa in vigore in relazione alla dimensione delle aree; se adibito ad ospitare oltre 100 veicoli, in aggiunta, dovrà essere dotato di almeno un impianto idrico in grado, con il getto, di coprire l'intera superficie dedicata.
- La disposizione dei veicoli all'interno dell'area di deposito deve essere tale da garantire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso.
- Nell'area adibita a deposito non dovranno assolutamente essere effettuate operazioni di demolizione o di smontaggio dei veicoli.
- Le tariffe di custodia e di recupero sono stabilite con decreto prefettizio.
- Dovrà essere predisposto e costantemente aggiornato un apposito registro dove, separatamente, saranno registrati i veicoli sottoposti a

sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo o custoditi ad altro titolo. Predetto registro dovrà essere disponibile per i controlli degli organi di polizia o della Prefettura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 215bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

- Entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno dovrà essere prodotto l'elenco dei veicoli giacenti al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno, con indicate le variazioni in entrata ed in uscita verificatesi nel corso dell'anno.
- Le ditte dovranno comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire in merito alle caratteristiche della depositaria e alla composizione e forma giuridica della compagine societaria.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco e per poter ottenere dall'Amministrazione la liquidazione delle relative spese di custodia, il custode si impegna a rendersi disponibile ad utilizzare, ove richiesto, un applicativo informatico all'uopo sviluppato e messo a disposizione dell'Amministrazione stessa.

I soggetti interessati, compresi quelli già iscritti nel precedente elenco dei custodi autorizzati approvato da questa Prefettura, dovranno presentare apposita domanda in bollo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed il rispetto delle prescrizioni d'esercizio di cui sopra.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed accompagnata da fotocopia del suo documento d'identità.

La domanda, redatta secondo il modello allegato e completa della documentazione richiesta, dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo della Prefettura o spedita mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza (www.prefettura.it/potenza).

L'indirizzo postale della Prefettura di Potenza è il seguente: Piazza Mario Pagano n. 1, 85100 Potenza. L'indirizzo PEC è: protocollo.prefpz@pec.interno.it.

Le domande in bollo come sopra e la relativa documentazione allegata saranno esaminate e valutate da apposita Commissione, prevista dalle circolari M/6236-50 del 4/4/2000 e n. 14924 del 10/10/2019, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ove la documentazione pervenuta risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta integrazioni e/o modifiche della medesima.

La Prefettura potrà procedere secondo legge, ed in particolare secondo quanto previsto dal T.U. n.445/2000 e ss.mm.ii, al riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati, a mezzo dei competenti organi ispettivi e di controllo.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, non risultassero sussistenti i requisiti dichiarati, la Prefettura non procederà alla iscrizione nell'elenco.

In caso di perdita dei requisiti richiesti, ovvero di accertata violazione delle prescrizioni di esercizio suindicate, la Prefettura-UTG si riserva di procedere all'immediata cancellazione dall'elenco.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura <http://www.prefettura.it/potenza> e negli Albi Pretori dei Comuni della Provincia.

Di esso sarà data comunicazione alle depositerie inserite nel precedente elenco prefettizio.

Si precisa che, ai sensi del D.lgs n.196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area III della Prefettura di Potenza, il Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Gerarda Di Muro.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni potrà essere contattato l'ufficio sequestri della Prefettura tramite PEC all'indirizzo: protocollo.prefpz@pec.interno.it.

Si allegano:

- Modello istanza di partecipazione
- Decreto tariffe 2017

Potenza, data del protocollo

II VICEPREFETTO VICARIO

(Fedullo)

F.to digitalmente

GDM

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, e conservato agli atti.